



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 18.54.1/ 2019

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Oggetto. [ID: 5859] Castellavazzo, Ospitale di Cadore (BL): Progetto “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di
trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave - Tratto della direttrice 220 kV Polpet-Lienz tra i
sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica” in ottemperanza alla prescrizione n. A.1 del Decreto VIA n.
93 del 14/03/2018 (ID_VIP: 5858).

Procedimento riferito all’art. 19 del D.lgs. 152/2006 – **Verifica di assoggettabilità a VIA**

Proponente: Terna S.p.A.

Osservazioni della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Mic

E po

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Veneto
Area tutela e sviluppo del territorio
Direzione ambiente
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
ambiente@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico* della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico della Direzione generale
ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Premesso che in riferimento al progetto in argomento la Società Terna Rete Italia S.p.a. con nota prot. TERNA/P20210014065 del 18/02/2021, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in ottemperanza alla prescrizione n. A1 del Decreto VIA n. 93 del 14/03/2018, presso l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Premesso che in riferimento al progetto in argomento con nota prot. 20025 del 25.02.2021 (agli atti di questo ufficio con nota prot.n. 6502 del 26.02.2021) l'allora MATTM, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del D.lgs 152/2006 e la pubblicazione della documentazione a corredo del progetto denominato "*Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave - Tratto della direttrice 220 kV Polpet-Lienz tra i sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica*".

Premesso che a seguito della comunicazione della procedibilità di cui al punto precedente questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito Direzione generale), con nota prot. n. 6630 del 01.03.2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (di seguito Soprintendenza) di esprimere le proprie osservazioni di competenza in merito al progetto in esame.

Considerato che la Soprintendenza con nota prot. n. 8657 del 26.03.2021 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 10562 del 30.03.2021) ha trasmesso a questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale che si riporta integralmente:

«**CON RIFERIMENTO** alla richiesta di valutazioni da parte di codesta Direzione Generale in merito alla verifica dell'assoggettabilità a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per la variante all'intervento in oggetto rubricato giunta a questo ufficio con nota del 01.03.2021 ed assunta agli atti al prot. n. 0005596 del 01.03.2021;

IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 5/2010 del 19.03.2010 del Direttore Generale P.B.A.A.C.;

ESAMINATA la documentazione pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

trattasi di variante al tracciato dell'elettrodotto nel tratto Castellavazzo – Ospitale di Cadore, nell'ambito del progetto di "razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave – Tratto della direttrice 220 kv Polpet-Lienz" approvata con Decreto VIA n. 93 del 14-03-2018. La nuova soluzione in variante modifica il tracciato delle linee a 220 kv e a 132 kv.

In particolare, per quanto riguarda la linea a 220 kv tra Castellavazzo e Ospitale di Cadore si individuano le seguenti modifiche rispetto al progetto approvato:

- dal pilone 150a il progetto in variante propone l'attraversamento diretto dell'alveo del fiume Piave ed il sostanziale accostamento della linea a 220 kv a quella da 132 kv, in destra idrografica per ricongiungersi al pilone 142 proseguendo come da progetto approvato. Tale attraversamento risulta di estensione maggiore, in



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

termini percettivi, rispetto all'attraversamento tra il pilone 144 e il 145 del progetto autorizzato.

Per quanto riguarda la linea a 132 kv tra Castellavazzo e Ospitale di Cadore si individuano le seguenti modifiche rispetto al progetto approvato:

- nel tratto tra SE Gardona al pilone 96 (ora 96b da progetto) lo spostamento sostanziale della linea ad ovest, verso l'infrastruttura esistente, ricalcando in parte l'infrastruttura esistente oggetto di demolizione;
- nel tratto che va dal pilone 96b al pilone 89b di progetto, una maggiore rettificazione con parziale avvicinamento all'alveo del Piave nel tratto compreso tra il pilone 92b ed il 90b, ricalcando il tratto demolito.

Dalle modifiche sopra riportate si evince come l'impatto della variante sia per molti tratti analogo a quello provocato dal progetto oggetto di approvazione. Si segnala pertanto quanto segue:

- Il proposto attraversamento sul Piave tra i piloni 148a e 150a ha, in termini percettivi, un impatto maggiormente rilevante rispetto al passaggio previsto più a nord dal progetto approvato, in quanto si colloca in un punto percettivamente significativo della vallata del Piave, in concomitanza di un allargamento dell'ansa e della presenza dello sperone roccioso posto tra C.ra Malatorta e Pian de Sass, immediatamente prospiciente il Castello di Gardona, le cui relazioni costituiscono un ambito scenograficamente rilevante dal punto di vista paesaggistico.
- In generale, l'intero progetto (come evidenziato dal parere di questo ufficio prot. 21870 del 21/09/2015, dal parere tecnico istruttorio di Codesta Direzione Generale prot. 21184 del 20/07/2017) e pertanto anche la nuova variante, che si discosta in maniera non sostanziale dal progetto approvato - eccettuato per il passaggio sull'alveo del fiume descritto al punto precedente - hanno un impatto generale rilevante sul paesaggio oggetto di tutela, sia in termini di percezione d'insieme sia in termini di impatti puntuali e relativi a particolari ambiti tra i quali, appunto, il nuovo proposto attraversamento sull'alveo del fiume Piave. A tal fine si ritiene essenziale poter valutare gli impatti specifici relativi in particolar modo per tale attraversamento, oltre che in generale, sugli impatti cumulativi che tale variante può avere sul paesaggio oggetto di tutela.

Tutela archeologica:

Per quanto attiene alla tutela archeologica, le varianti al progetto non sono tali da modificare l'impatto sul quadro di potenziale archeologico diffuso, quale evidenziato negli elaborati di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" pervenuti in precedenza (da ultimo nell'aggiornamento 2015, trasmesso da Terna s.p.a. con prot. 04110 del 30/07/2015, acquisito agli atti dell'allora Soprintendenza archeologia del Veneto con prot. 9813 del 10/08/2015).

La modifica più significativa per quanto riguarda gli intacchi del suolo riguarda la linea a 132 kv nel tratto tra il pilone 102b e il pilone 91b di progetto, in quanto le nuove fondazioni sembrano ricadere esattamente in corrispondenza di quelle dei sostegni da demolire, riducendo l'impatto su sedime indisturbato.

Pertanto, ai fini della tutela archeologica, si fa riferimento alle valutazioni generali già espresse a partire dalle nostre note prot. 8437 del 09/07/2012 e 13379 del 09/10/2013, da ultimo confermate con nota prot. 11897 del 29/09/2015, nelle quali si evidenziava l'esigenza di prevedere forme di verifica archeologica preventiva - secondo tempi e modalità da dettagliare in seguito - ai sensi dell'art. 96 dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006 (ora previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale».

Considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n.11001 del 02.04.2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente:

«Nel far seguito alla nota prot. n. 6630 del 01.03.2021 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 8657 del 26.03.2021, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 10562 del 30.03.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, l'Ufficio territoriale:

- esaminata la documentazione;
- considerato che le varianti di progetto non sono tali da modificare l'impatto sul quadro di potenziale archeologico diffuso, quale evidenziato negli elaborati di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" pervenuti in precedenza;
- considerato che la modifica più significativa, relativamente agli intacchi del suolo, riguarda la linea 132 kV nel tratto tra il pilone 102b e il pilone 91b di progetto, in quanto le nuove fondazioni sembrano ricadere in corrispondenza di quelle dei sostegni da demolire, riducendo l'impatto su sedime indisturbato;
- considerate le valutazioni generali già espresse con le note prot. n. 8437 del 09.07.2012 e prot. n. 13379 del 09.10.2013, e confermate con successiva nota prot. 11897 del 29.09.2015; ritiene necessario assoggettare alla procedura di VIA le opere in oggetto e, facendo riferimento alle citate valutazioni generali, ribadisce l'esigenza di prevedere forme di verifica archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, secondo tempi e modalità da dettagliare in seguito.

Tutto ciò considerato, lo scrivente Servizio condivide il parere espresso dalla Soprintendenza, che ritiene necessario assoggettare i lavori in oggetto alla procedura di VIA, e ribadisce l'esigenza di prevedere l'attivazione dell'archeologia preventiva, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, le cui modalità e tempistiche saranno concordate con l'Ufficio Territoriale».

Considerato che questa Direzione generale con nota prot.n.21184 del 20.07.2017 ha espresso parere tecnico istruttorio negativo, per gli aspetti di competenza, circa la compatibilità ambientale del progetto nell'ambito della VIA nazionale per il progetto in questione; parere superato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 14.02.2018 che, tenendo conto del mancato concerto con l'allora Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, ha fatto propria la posizione dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva espresso parere positivo di compatibilità ambientale al progetto subordinandolo a determinate condizioni ambientali.

Considerato quindi che la VIA per il progetto in questione, con Decreto VIA n. 93 del 14/03/2018, ha avuto esito positivo subordinato al rispetto di determinate condizioni ambientali.

Considerato che l'allora MATTM con la nota di avvio del procedimento in oggetto ha specificato che tra le prescrizioni sopra dette vi è la n. A.1 di competenza del MiTE che recita:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

“Realizzare il progetto secondo il tracciato nella cosiddetta ipotesi C, come identificato con l'elaborato codifica D-U-22215A1-B-CX-11422, depositato nella II ripubblicazione, sia per la linea a 220 kV, sia per le linee a 132 kV, che per il tracciato interrato. E che eventuali varianti dovranno essere singolarmente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, nel caso si dovessero riposizionare alcuni sostegni. In particolare, quanto sopra riguarda: l'attraversamento del fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet-Scorzè, il tratto della direttrice con tensione 220 kv Polpet- Lienz tra i sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica, la posizione dei sostegni dal 122 al 125 nel Comune di Petrarolo di Cadore”.

Considerato quindi che, l'istanza in oggetto è stata presentata in ottemperanza alla prescrizione sopra esplicitata in quanto consiste nella “variante del tracciato dell'elettrodotto nel tratto Castellavazzo – Ospitale di Cadore, nell'ambito del progetto di “razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave – Tratto della direttrice 220 kv Polpet-Lienz” che prevede la modifica del tracciato della linea a 220 kV e del tracciato della linea a 132 kV con il riposizionamento di alcuni sostegni.

Considerato che per quello che riguarda il tracciato della **linea a 220 Kv tra Castellavazzo e Ospitale di Cadore si individuano le seguenti modifiche rispetto al progetto approvato:**

- dal pilone 150a il progetto in variante propone l'attraversamento diretto dell'alveo del fiume Piave ed il sostanziale accostamento della linea a 220 kv a quella da 132 kv, in destra idrografica per ricongiungersi al pilone 142 proseguendo come da progetto approvato.

Considerato che per quanto riguarda il tracciato della **linea a 132 kv** tra Castellavazzo e Ospitale di Cadore si individuano le seguenti modifiche rispetto al progetto approvato:

- nel tratto tra SE Gardona al pilone 96 (ora 96b da progetto) lo spostamento sostanziale della linea ad ovest, verso l'infrastruttura esistente, ricalcando in parte l'infrastruttura esistente oggetto di demolizione;
- nel tratto che va dal pilone 96b al pilone 89b di progetto, una maggiore rettificazione con parziale avvicinamento all'alveo del Piave nel tratto compreso tra il pilone 92b ed il 90b, ricalcando il tratto demolito.

Considerate le seguenti criticità rilevate in merito alla variante proposta:

- 1) L'attraversamento sul Piave tra i piloni 148a e 150a ha, in termini percettivi, un impatto maggiormente rilevante rispetto al passaggio previsto più a nord dal progetto approvato, in quanto si colloca in un punto percettivamente significativo della vallata del Piave, in concomitanza di un allargamento dell'ansa e della presenza dello sperone roccioso posto tra C.ra Malatorta e Pian de Sass, immediatamente prospiciente il Castello di Gardona, le cui relazioni costituiscono un ambito scenograficamente rilevante dal punto di vista paesaggistico.
- 2) l'impatto generale dell'opera è da considerarsi rilevante sul paesaggio oggetto di tutela, sia in termini di percezione d'insieme sia in termini di impatti puntuali e relativi a particolari ambiti tra i quali, appunto, il nuovo proposto attraversamento sull'alveo del fiume Piave. L'intero progetto, invero, e la nuova variante, che si discosta in maniera non sostanziale dal progetto approvato, hanno un impatto rilevante sul paesaggio come già evidenziato nel parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale prot. 21184 del 20/07/2017 e dal parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente prot. 21870 del 21/09/2015.

Preso atto di quanto asserito dalla Società proponente in merito agli *Effetti sulla componente paesaggio*: «L'indagine sulla “componente ambientale Paesaggio”, compiuta confrontando le opere in variante, rispetto a



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

quelle approvate con Decreto n. 93 del 14/03/2018 del MATTM, ha permesso di evidenziare quanto di seguito descritto. I sostegni previsti nella variante oggetto del presente studio sono di dimensioni analoghe a quelle dei sostegni del tracciato autorizzato. L'effetto visivo delle opere in variante rispetto a quelle autorizzate è da considerarsi simile. Si rileva che, numericamente, la Linea Gardona – Pelos (132 kV) in variante ha due sostegni in più rispetto a quella autorizzata. L'interferenza delle opere in variante, con elementi di pregio paesaggistico e aree vincolate, è da ritenersi sostanzialmente invariata rispetto a quanto interferito dal tracciato autorizzato» (cfr § 4.5, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE p. 113, codice elaborato Terna: RECX09027BIAM2795).

Preso atto di quanto relazionato dalla Società proponente in merito agli *Elementi di pregio storico, naturalistico, paesaggistico e archeologico*, in cui si evidenzia come «il disegno naturale della Provincia di Belluno è basato su elementi di forza di grande evidenza e tali da generare profonde differenziazioni di ambiti e di condizioni. Esso è unitario ma diversificato, è organizzato su spazi montuosi tra loro interconnessi, complementari, costituiti da ambiti geologico- strutturali ai quali corrispondono morfologie diverse su cui si modellano i principali paesaggi naturali. La Provincia di Belluno ha un'organizzazione territoriale disegnata in stretto accordo con il disegno naturale. In essa i corsi d'acqua appaiono veramente come linee di forza che “sezionando” il territorio ed allo stesso tempo lo “unificano” attraverso la funzione propria dei fiumi in quanto linee di vita, direttrici di traffico, fonti idriche, capitali energetici, ecc. Acque e montagne, esprimono la naturalità dei luoghi, rivelando per primi i meccanismi di adesione dell'intervento umano alla natura che nell'intera regione bellunese ha una forza di dettato, solo di recente soverchiata o scavalcata dalle nuove forme di organizzazione territoriale che hanno creato squilibri spesso vistosi tra uomo e natura» (cfr § 3.11, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE p. 100 e ss., codice elaborato Terna: RECX09027BIAM2795).

Considerato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto così come descritto dalla Società proponente e confermato dalla Soprintendenza competente per le vie brevi (e-mail del 02.04.2021), nell'elaborato denominato *Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali* e identificato con DECX09027BIAM2796_05, in cui si evince l'interferenza dell'opera con aree vincolate ai sensi dell'art.142 del d.lgs. n. 42/2004, in particolare:

lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”.

Considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “[...] *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1).

Considerate e fatte proprie le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato.

Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

Visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

Visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

Visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

Visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

Visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8.

Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche descritte del progetto; visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP; **ritiene che il progetto sia da assoggettare** a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Funzionario responsabile del procedimento

Arch. Enrica Gialanella 

(tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI 



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it